

TI_GERICHTE 39.2001.65 vom 11. September 2002

TI Tribunale d'appello, 2002-09-11, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_39.2001.65

FR: TI_GERICHTE 39.2001.65 du 11 septembre 2002

IT: TI_GERICHTE 39.2001.65 del 11 settembre 2002

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

I genitori domiciliati nel Cantone hanno diritto all'assegno, per il figlio, se cumulativamente: a) hanno il domicilio nel Cantone da almeno tre anni; b) uno dei genitori non esercita nessuna attività lucrativa oppure ne esercita una che non supera il 50% per dedicarsi alla cura del figlio; c) il reddito disponibile dei genitori, inclusi gli eventuali assegni di cui il nucleo familiare beneficia in virtù della legge, è inferiore ai limiti posti dall'art. 24 cpv. 1 lett. c).

E. 2

Al genitore che non esercita un'attività lucrativa o ne esercita una solo a tempo parziale, senza giustificati motivi, è computabile un reddito ipotetico, pari al guadagno di un'attività a tempo pieno, da lui esigibile.

E. 3

L'aumento avviene con il primo giorno del mese in cui la domanda di revisione è stata inoltrata.

E. 4

La riduzione o la soppressione interviene: a) se il cambiamento è stato annunciato tempestivamente, il primo giorno del mese successivo la notifica della decisione; b) se l'interessato ha ottenuto le prestazioni indebitamente, retroattivamente dalla data in cui avvenne la modifica determinante." Inoltre l'art. 35 Reg.LAF prevede: " 1 Per cambiamento della composizione della famiglia si intende ogni variazione nella comunione di persone che è alla base del calcolo della prestazione. 2 L'assegno integrativo è aumentato o ridotto in caso di cambiamento importante del reddito disponibile dei genitori. 3 Il cambiamento del reddito disponibile è importante quando esso provoca una modifica di almeno fr. 500.- all'anno dell'assegno erogato." Sulla base dell'art. 25 cpv. 1 lett. c OPC, al quale la LAF rinvia in modo generale (cfr. art. 28 e 47 LAF), determinanti sono dunque i nuovi redditi, calcolati sulla base di un anno. La Cassa ha quindi computato tra i redditi il salario percepito dall'assicurata, a partire dal 1° ottobre 2001, lavorando al 50% presso l'Unione _____ quale collaboratrice (cfr. doc. _). 2.9. Nell'atto di ricorso l'assicurata ha contestato l'ammontare del reddito da attività dipendente di fr. 29'156.-- stabilito dalla Cassa nelle decisioni impugnate (cfr. doc. _ inc. 39.01.65, doc. _ inc. 39.01.66), ritenendolo troppo elevato (cfr. consid. 1.3.; doc. _). Dal contratto di lavoro concluso il 25 settembre 2001 con l'Unione _____ emerge che lo stipendio di base dell'assicurata è stato

fissato a fr. 2'400.-- lordi mensili, oltre alla tredicesima (cfr. doc. _). Durante i primi mesi di attività il datore di lavoro è incorso in un errore, deducendo dal salario lordo dell'assicurata un premio concernente la previdenza professionale calcolato su un guadagno corrispondente a un impiego al 100% (cfr. doc. _), allorché invece la ricorrente è attiva al 50%. Dopo che l'Unione _____ ha proceduto alla dovuta correzione, risulta che l'assicurata percepisce mensilmente uno stipendio, al netto degli oneri sociali, di fr. 2'090.65 (cfr. doc. _), corrispondenti a fr. 27'330.-- annui comprensivi della tredicesima, come d'altronde si evince dallo scritto della Cassa del 6 giugno 2002 (cfr. consid. 1.8.). 2.10. L'assicurata è domiciliata a _____, mentre il suo posto di lavoro si trova a _____. Per quanto concerne le spese per il conseguimento del reddito va rilevato che l'art. 11a OPC, al quale la LAF rinvia (cfr. art. 28 cpv. 1 LAF) prevede che " il reddito annuo di un'attività lucrativa è calcolato deducendo dal reddito lordo le spese per il conseguimento del reddito, debitamente comprovate, e i contributi dovuti alle assicurazioni sociali obbligatorie prelevati sul reddito." Secondo la giurisprudenza le spese per il conseguimento del reddito sono costituite dai costi insorti in relazione con l'esercizio di una professione e che sono direttamente legate alla realizzazione del reddito lordo o alla sua conservazione. Le spese che non sono in relazione con il conseguimento di un reddito o che hanno solo un rapporto indiretto con tale realizzazione non sono considerate tali (STFA dell'11 dicembre 1997 in re T. I; DTF 111 V 128; DTF 108 V 221 consid. 3b; RCC 1990 p. 127 consid. 3a). A titolo di spese per il conseguimento del reddito si possono dedurre le spese supplementari dovute al fatto di dover consumare i pasti fuori casa (RCC 1980 p. 138 consid. 3b; 1968 p. 113; A. Rumo Jungo, Bundesgesetz über Ergänzungsleistungen, Serie: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, p. 52). Costituiscono spese per il conseguimento del reddito anche i costi per le trasferte ("Fahrspesen"; RCC 1980 p. 125, 127, 128 consid. 3c). A questo titolo possono essere dedotte le spese per l'utilizzo di un mezzo pubblico. I costi di un autoveicolo privato entrano in linea di conto se non vi sono mezzi pubblici a disposizione oppure l'utilizzo non è ammissibile, ad esempio, per la lontananza della prossima fermata (RCC 1980 p. 125, 127, 128 consid. 3c; A. Rumo Jungo, op. cit., p. 52 e 53). Secondo l'art. 23 OPC AVS-AI, applicabile in virtù del rinvio di cui all'art. 28 cpv. 1 LAF, gli organi esecutivi cantonali sono autorizzati a ritenere, come periodo di calcolo, quello su cui si basa l'ultima tassazione fiscale, se nel frattempo non è subentrata nessuna modifica della situazione economica dell'assicurato. Nel Canton Ticino, per accertare la deducibilità delle spese di trasferta, l'autorità fiscale si appoggia sul decreto esecutivo del Consiglio di Stato del 19 dicembre 2000 (RDAT II 1993 no. 16t p. 401). Secondo l'art. 2 cpv. 1 del citato decreto esecutivo " il contribuente con attività lucrativa dipendente può dedurre le spese necessarie al conseguimento del proprio reddito che sono in rapporto di causalità diretta con quest'ultimo." Per l'art. 3 cpv. 1 lett. a " sono considerate spese di trasporto quelle causate al contribuente per trasferirsi dal luogo di domicilio a quello in cui lavora. Le relative deduzioni sono stabilite come segue: a) per l'uso dei mezzi di trasporto pubblici: la spesa effettiva. (...) Eccezionalmente, se nessun mezzo pubblico è a disposizione o se il contribuente non può servirsene (es. infermità, distanza notevole dalla più vicina fermata, orario sfavorevole, ecc.) è ammessa una deduzione fino a 35 cts. il km per le motociclette (cilindrata oltre 50 cmc, targa di controllo con fondo bianco) e fino a 60 cts. il km per le automobili (cpv. 2). La deduzione per il tragitto di andata e ritorno a mezzogiorno non può in ogni caso superare quella massima ammessa per i pasti consumati fuori casa (fr. 13.-- al giorno o fr. 2800.-- l'anno; cpv. 3)." Nel caso concreto l'assicurata nel suo calcolo del

fabbisogno e del reddito allegato all'atto ricorsuale ha indicato la somma di fr. 700.-- a titolo di spese di benzina per il tragitto casa-lavoro (cfr. doc. _). L'amministrazione, nella risposta di causa, ha riconosciuto l'importo di fr. 774.-- corrispondente alla tariffa dell'abbonamento Arcobaleno fino al 1° maggio 2002 (cfr. consid. 1.4.). Visto che il decreto esecutivo del 19 dicembre 2000 dà la priorità all'utilizzo di mezzi pubblici, dal guadagno netto percepito dall'insorgente di fr. 27'330.-- (cfr. consid. 2.9.), quale spesa per il conseguimento del reddito, deve essere dedotto l'ammontare di fr. 774.--. Di conseguenza il reddito annuo da attività lavorativa determinante per la revisione dell'assegno integrativo e dell'assegno di prima infanzia è pari a fr. 26'556.-- (fr. 27'330.-- - fr. 774.--). 2.11. Secondo l'art. 3c cpv. 1 lett. h LPC, in vigore dal 1° gennaio 1998 e applicabile al caso di specie in virtù del rinvio di cui all'art. 28 cpv. 1 LAF, il reddito determinante comprende le pensioni alimentari del diritto di famiglia. Nel caso in esame dalla convenzione del 6 dicembre 1999, approvata dalla Delegazione tutoria di _____, risulta che il padre di _____ si è impegnato a pagare un contributo alimentare che, dalla nascita fino al 6° anno di età, ammonta a fr. 600.-- mensili (cfr. doc. _). Nella decisione di anticipo della pensione alimentare per i figli minorenni da parte dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento del 24 luglio 2001 il contributo di mantenimento è tuttavia stato adeguato al nuovo indice dei prezzi ed equivale a fr. 610.-- al mese (cfr. doc. _). Di conseguenza nel conteggio relativo agli assegni di famiglia va computato un ammontare di fr. 7'320.-- (fr. 610.-- X 12 mesi), e non di fr. 7'200.-- come considerato nelle decisioni impugnate. Va comunque precisato che la Cassa ha indicato l'importo di fr. 7'320.-- nella risposta di causa (cfr. consid. 1.4.). 2.12. Per quanto attiene agli assegni di base, correttamente nei provvedimenti contestati è stato tenuto conto di un assegno di base annuale di fr. 1'098.-- (cfr. doc. _ inc. 39.01.65, doc. _ inc. 39.01.66). L'assicurata, infatti, lavorando soltanto al 50%, percepisce un assegno di base per _____ di un importo pari alla metà dell'ammontare massimo erogabile, corrispondente a fr. 183.-- mensili (cfr. art. 16 cpv. 1 LAF), ovvero fr. 91.50 (cfr. doc. _). 2.13. L'insorgente nell'atto di ricorso ha asserito di dover far fronte alle spese relative all'asilo nido frequentato da suo figlio _____ (cfr. consid. 1.3.). Come dettagliatamente esposto in precedenza (cfr. consid. 2.10.), l'art. 11a OPC, al quale la LAF rinvia, enuncia che dal reddito annuo di un'attività lucrativa sono dedotti, oltre ai contributi concernenti le assicurazioni sociali, i costi per il relativo conseguimento. Le spese per il conseguimento del reddito sono costituite dai costi per i pasti fuori casa, per le trasferte dal domicilio al posto di lavoro e per gli abiti professionali (cfr. consid. 2.10.). Le spese per la cura dei figli, per contro, non sono attualmente riconosciute quale deduzione dal reddito. Del resto anche la legislazione fiscale federale e quella cantonale non prevedono nella loro lista esaustiva di deduzioni tale spesa (cfr. art. 26 LIFD; art. 25 LT). Pertanto a giusta ragione l'amministrazione ha computato quale spesa per il conseguimento del reddito unicamente i costi di trasporto sostenuti dall'assicurata (cfr. consid. 2.10.). A titolo abbondanziale è utile comunque segnalare che la prima revisione della legge sugli assegni di famiglia, adottata dal Parlamento il 26 giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) e che entrerà in vigore probabilmente il 1° gennaio 2003 (cfr. scritto del 18 giugno 2002 dell'IAS al TCA nell'ambito di un'altra vertenza in ambito di assegni di famiglia, inc. 39.2002.44), prevede ai nuovi art. 47a segg. LAF il rimborso della spesa di collocamento del figlio. Il Consiglio di Stato nel Messaggio relativo alla prima revisione della legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre 2001 aveva infatti precisato che in materia di assegni di famiglia, oltre alle prestazioni di complemento già previste (assegni integrativi e assegni di prima infanzia), si potevano

sostenere misure di appoggio per i genitori, in vista del collocamento dei figli durante il tempo di lavoro (cfr. Messaggio del 18 dicembre 2001 p.to 4.3.8.5.). Tale proposta del Consiglio di Stato è stata sottoscritta anche dalla Commissione della gestione e delle finanze (cfr. Rapporto sul messaggio 18 dicembre 2001 concernente la prima revisione della legge sugli assegni di famiglia dell'11 giugno 2002 p.to 2.4.1.3.). In particolare il collocamento presso terzi è ammesso se il figlio è affidato a un nido dell'infanzia autorizzato e riconosciuto conformemente alla Legge per la protezione della maternità, dell'infanzia, della fanciullezza e dell'adolescenza o a una famiglia diurna riconosciuta ai sensi sempre della Legge appena menzionata (cfr. nuovo art. 47a cpv. 2 LAF). Inoltre hanno diritto al rimborso della spesa di collocamento sia i genitori che beneficiano di un assegno integrativo o di prima infanzia e che adempiono le condizioni legali ed economiche per ottenere un assegno di prima infanzia, che i genitori che non hanno diritto a un assegno integrativo o di prima infanzia e che adempiono le condizioni legali ma non le condizioni economiche per ottenere un assegno di prima infanzia, per la parte di spesa che supera il loro reddito disponibile (cfr. nuovo art. 47b cpv. 1 LAF).

2.14. Nello scritto del 17 maggio 2002 (cfr. consid. 1.7.), la ricorrente ha allegato che dal mese di dicembre 2001 deve mensilmente sostenere l'ulteriore spesa di fr. 50.-- per la locazione di un posteggio. All'assicurata è già stato riconosciuto il costo relativo all'utilizzo di un mezzo pubblico per recarsi dal domicilio al posto di lavoro (cfr. consid. 2.10.). Di conseguenza nell'evenienza concreta il canone di locazione del parcheggio, a prescindere dalla questione a sapere se teoricamente possa essere o meno computato quale spesa per il conseguimento del reddito, non può in ogni caso essere considerato nel calcolo degli assegni. Al riguardo va inoltre rilevato che la lista dei costi computabili ai fini del calcolo della PC, elencati all'art. 3b cpv. 3 LPC, al quale la LAF rinvia (cfr. art. 24 cpv. 1 lett. c; art. 28, art. 36 LAF consid. 2.2.; 2.3.), è esaustiva e che le disposizioni sono di diritto federale imperativo (E. Carigiet, *Ergänzungsleistungen zur AHV/IV*, Zurigo 1995, p. 135; e *Ergänzungsband*, Zurigo 2000, p. 83). Le spese che non risultano nell'elenco non possono quindi essere ammesse in deduzione. Nel caso di specie i costi relativi al parcheggio, come del resto la retta dell'asilo nido (cfr. consid. 2.13.), non possono pertanto nemmeno essere computati quale spesa specifica. A tutto quanto non è possibile far fronte tramite i costi speciali previsti dalla legge, si deve dunque sopperire tramite l'importo destinato a coprire il fabbisogno minimo (in particolare: vestiti, vitto, mobilio, telefono e tasse telefoniche, acqua, luce, ecc.; cfr. E. Carigiet, *Ergänzungsleistungen zur AHV/IV*, p. 23 N 74, in *Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht (SBVR)*, Basilea 1998).

2.15. Alla luce di quanto esposto, tenendo conto soprattutto delle modifiche intervenute nel calcolo a seguito della diminuzione del premio della cassa malati a carico dell'assicurata (cfr. consid. 2.7.) e del reddito da attività lavorativa (cfr. consid. 2.10.) e dell'aumento degli alimenti (cfr. consid. 2.11.), risulta che le spese riconosciute complessive della famiglia _____ sono di fr. 36'589.-- (fr. 23'330.-- fabbisogno vitale + fr. 12'600.-- pigione + fr. 659.-- premio cassa malati), mentre il reddito determinante ammonta a fr. 35'074.-- (fr. 26'556.-- reddito netto da attività lucrativa + fr. 100.-- interesse di libretto di risparmio + fr. 7'320.-- contributo alimentare + fr. 1'098.-- assegno di base). Di conseguenza all'assicurata deve essere erogato un assegno integrativo di fr. 1'515.-- annui, pari a fr. 127.-- mensili, come riconosciuto dalla Cassa nello scritto 6 giugno 2002 (cfr. consid. 1.8.). In simili condizioni a mente del TCA, per quel che concerne l'importo dell'assegno integrativo, il ricorso deve essere parzialmente accolto.

2.16. Per quanto riguarda l'assegno di prima infanzia, va rilevato, per contro, che con l'erogazione dell'assegno integrativo il reddito disponibile di _____ è sufficiente

per provvedere al sostentamento della sua famiglia, il cui fabbisogno è calcolato secondo le disposizioni concernenti le prestazioni complementari (cfr. consid. 2.3.). Di conseguenza non può essere concesso alla ricorrente l'assegno di prima infanzia. Il relativo ricorso deve essere respinto e la decisione impugnata confermata.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.